



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Oggetto: **Comune di Bitti - Studio di compatibilità geologica e geotecnica ai sensi dell'art. 31 c. 1 lett. a) delle Norme di Attuazione del P.A.I. relativo al progetto: "Messa in sicurezza del territorio dal rischio franoso - versante Galileo Galilei" Approvazione.**

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 10.07.2006 n. 67 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

VISTA la L.R. 19 del 6.12.2006 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n.102 concernente l' "Assetto organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Presidenza della Regione";

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I. vigenti;

VISTA la L.R. 33 del 15.12.2014 recante "Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo", che attribuisce all'Autorità di Bacino la competenza sul rilascio del parere delle analisi di compatibilità per le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio;

VISTA la propria Deliberazione n. 2 in data 19.02.2019 inerente alla Circolare n. 1/2019, con la quale vengono indicati gli indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTA la propria Deliberazione n. 12 in data 28.07.2012 inerente alle Direttive in materia di valutazione compatibilità idraulica e compatibilità geologica e geotecnica ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 della N.A. del PAI, di competenza dell'Autorità di Bacino;

VISTO che l'area del Comune di Bitti in cui ricadono gli interventi relativi al progetto di "*Messa in sicurezza del territorio dal rischio franoso - versante Galileo Galilei*" è classificata a pericolosità molto elevata da frana elevata Hg3;

VISTA la dichiarazione del Comune di Bitti, allegata allo studio di compatibilità, con la quale si accerta: l'inclusione del sito di intervento a pericolosità da frana Hg3, l'ammissibilità e la compatibilità con le prescrizioni ed i contenuti del P.A.I., la conformità dell'



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

intervento con lo strumento urbanistico vigente;

CONSIDERATO lo Studio di compatibilità geologica e geotecnica redatto dai tecnici ing. Marco Murgia e geol. Giovanni Salvatore Caria, trasmessi alla Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico della Sardegna con note prot. n. 13042 del 19.12.2022, n. 13271 del 22.12.22 e n. 948 del 27 01 23 2023, e costituito oltre agli atti progettuali, dal seguente elaborato: *All. B.3 Studio di Compatibilità geologica e geotecnica - Dicembre 2022*;

CONSIDERATO che per gli interventi previsti nel suddetto progetto, ammissibili ai sensi dell'art.31 comma 1 lett. a) delle Norme di Attuazione del PAI, è richiesto, lo studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui all'art. 25 delle stesse Norme di Attuazione;

CONSIDERATO che nello studio in argomento si prevede la realizzazione di un muro in cemento armato (tipo "TENSITER") per uno sviluppo d'intervento di 79 m;

VISTA la relazione istruttoria del 06.02.2023 predisposta dal Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Prevenzione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico con la quale si propone l'approvazione del suddetto studio di compatibilità geologica e geotecnica presentato dal Comune di Bitti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell'Agenzia di distretto idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

DETERMINA

ART.1 di approvare per le sole opere di propria competenza ai sensi della L.R. n. 33/2014 lo studio di compatibilità geologica e geotecnica dal titolo: "*All. B.3 Studio di Compatibilità geologica e geotecnica - Dicembre 2022*"; presentato dal Comune di Bitti relativo ad un progetto denominato "Messa in sicurezza del territorio dal rischio franoso - versante Galileo Galilei";

ART.2 di prescrivere che il Comune assicuri la funzionalità nel tempo degli interventi di mitigazione che interessano il versante oggetto dello studio, mediante l'iscrizione nel bilancio comunale di idonee risorse finanziarie e predisposizione di un sistema di monitoraggio continuo delle criticità, dandone periodicamente comunicazione agli Enti Competenti.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Resta inteso che l'area oggetto dello studio in argomento rimane assoggettata alla perimetrazione definita dal PAI vigente e alla disciplina delle relative N.A. e che l'approvazione riguarda le sole opere di mitigazione di propria competenza ai sensi della L.R. n. 33/2014 e con la seguente prescrizione.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 8 secondo capoverso, "in sede di rilascio di concessione edilizia per le opere ricadenti nelle aree perimetrate dal PAI, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato".

Inoltre, ai sensi dell'art. 4 comma 13, il presente provvedimento "non equivale a dichiarazione di messa in sicurezza e pertanto eventuali oneri dovuti a danni, alle opere realizzate, per effetto del dissesto idrogeologico o in occasione di fenomeni alluvionali o gravitativi restano in capo al proprietario delle opere o all'avente titolo che ne assume la piena responsabilità".

Ai sensi dell'art.19 comma 4 delle N.A. del P.A.I., qualora per l'intervento in oggetto sia necessaria la realizzazione di scavi, sbancamenti, riporti o movimenti di terra, dovrà essere, comunque, garantita la messa in sicurezza dei luoghi al fine di evitare che le stesse lavorazioni, per la loro intrinseca natura, possano aumentarne il livello di pericolosità.

La presente approvazione deve intendersi ai soli sensi e per gli effetti di quanto prescritto dall'art. 25 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2004 n. 54/33 e modificate con Decreto del Presidente della RAS n. 148 del 26.10.2012 e n. 130 del 08.10.2013. , e non costituisce pertanto presupposto necessario ai fini del rilascio dei provvedimenti di autorizzazione previsti ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 380/2001, ex art. 2 della Legge n. 64/1974 e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi dell'art. 93 del Regio Decreto n. 523/1904 e successive modifiche ed integrazioni.

Siglato da :

GIOVANNI LUISE

MARCO MELIS